Il Codice introduce la figura dell'esperto negoziatore, che deve avere ampie competenze

Crisi d'impresa, il ruolo dei professionisti è centrale

PAGINE A CURA DI ANTONIO RANALLI

ambia la normativa sulla crisi d'impresa, e cambia anche il ruolo dei professionisti. Con l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insol-venza (Ccii). Il dlgs n. 83/2022, in vigore dallo scorso 15 luglio, per gli studi legali si aprono nuo ve opportunità, che non hanno mancato di suscitare un ampio dibattito tra gli avvocati. Tra le novità, infatti, c'è per esempio quella della figura dell'Esperto negoziatore e l'albo degli incari-cati dell'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e control-lo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e nelle procedu-re di insolvenza, albo da cui verranno tratti i curatori, commis-sari e liquidatori giudiziali.

«Si tratta», spiega Silvia A. Zenati, founder dello Studio Legale Tributario Zenati e presidente dell'Associazione nazionale concorsualisti, «di elenchi formati in massima parte di professionisti già iscritti nei ri-spettivi albi professionali, e già assoggettati alle norme disciplinari e deontologiche previsti dagli ordinamenti relativi, nonché a obblighi di formazione continua. Sarebbe stato più semplice prevedere l'iscrizione in un uni-co albo, ma suddiviso in due sezioni, una dedicata ai professio-nisti incaricati in procedura liquidatorie, e una dedicata ai professionisti della ristrutturazione, ai quali affidare i percorsi di composizione negoziata, e le procedure in continuità, con un unico percorso formativo, artico-lato anch'esso in due sezioni. In questo senso il Cnf ha avanzato una proposta di modifica legisla-

Oggi più che mai l'avvocato è chiamato a svolgere un ruolo centrale nell'assistere l'imprenditore in crisi o prossimo alla cri-si aiutandolo ad orientarsi nell'articolato e variegato pano-rama degli strumenti di regolazione della crisi disegnato dal nuovo Codice. «Per un verso, tali strumenti sono diventati sempre più numerosi», dice **Paola Carlotta**, partner di **Pavia e Ansaldo**, «ad esempio, con il decreto legislativo n. 83/2022 è stato introdotto il piano di ristrutturazione soggetto a omologa-zione, da non confondersi con l'accordo di ristrutturazione già da tempo presente. Per altro verso, i vecchi istituti già noti (quali piani attestati, AdRe con-cordato) sono stati modificati, più o meno ampiamente, dal nuovo Codice».

Per Cristian Fischetti, partner di **Dentons** «l'Esperto è una figura nuova, sui generis

rispetto a quelle previste dalla vecchia normativa fallimentare: non è né un pubblico ufficiale, né un curatore, né un com-missario giudiziale, né ancora un attestatore, ma è più vicino agevolare le trattative per la so-luzione della crisi del debitore. L'Esperto negoziatore viene coinvolto su iniziativa volontaria e spontanea dell'imprenditore in una situazione di squili-brio patrimoniale o economico-finanziario, così conferman-do la volontà del codice della crisi di giungere alla soluzione della crisi di impresa con modalità privatistiche, anziché giudiziarie, anche grazie all'esperto». Secondo **Giulia Battaglia** e

Antonio Tavella di Chiomen ti, la figura dell'Esperto «è del tutto peculiare in quanto quest'ultimo deve possedere, da una parte, conoscenze tecniche nel settore della crisi d'impresa, dall'altra, specifiche competen-ze di mediazione, le quali si rendono necessarie al fine di agevo-lare le trattative tra le parti. A questo scopo, è essenziale che l'esperto sia terzo e indipenden-te rispetto a tutti i soggetti coinvolti, ossia sia una figura super partes – non assimilabile quindi ad un ausiliario dell'imprenditore – chiamata a verificare co-stantemente la funzionalità e l'utilità delle trattative rispetto al risanamento dell'impresa. Inoltre, l'esperto ha una funzione di garante»

Per Carlotta Campeis dello Studio Campeis la riforma «ha conferito alla figura dell'avvocato un ruolo centrale, ren-dendolo consulente dell'imprenditore dalla prima fase organizzativa, a quella delle procedure di allerta, sino alla composizione assistita della crisi. Il legale, con rinnovate e integrate competenze, è chiamato ad intervenire già nella c.d. concorsualità preventiva, al fine di vagliare gli adeguati assetti imposti dall'art. 2086 c.c. e agire dalle

prime avvisaglie della crisi, per evitarla, sino alla sua soluzione nella composizione negoziata, gestendone la direzione, quale

esperto». Secondo **Tiziana Del Prete**, partner di Norton Rose Ful-bright «la valorizzazione della figura dell'esperto conferma, ancora una volta, qual è il filo con-duttore della rinnovata normativa della crisi d'impresa: risol-vere situazioni di squilibrio/cri-si anche tramite l'ausilio di professionisti del settore, i quali, grazie alle loro competenze, possono aiutare l'imprenditore ad avviare precocemente un pro-cesso di risanamento e ristrutturazione che possa permettere la conservazione del valore dell'im-

Criticità sulla dell'Esperto vengono evidenziate da Ernesto Apuzzo, part-nerdi PwC Tls: «avvocati e commercialisti sono differenti per impostazione e formazione. Ugualmente, un ristrutturatore ha una visione della crisi com-pletamente diversa da un curatore fallimentare. Non volendo entrare nel campo di altre categorie, posso immaginare colle-ghi avvocati in materia di bilan-cio, business plan, nonché poca (nulla) capacità di valutare un determinato business. L'attitudine professionale dell'Esperto rappresenta un'altra criticità. Se si va a vedere le liste degli Esperti, si potrà osservare co-me moltissimi siano curatori fallimentari, hanno tutto tranne che una vocazione alla continuità e al rilancio; piuttosto sono orientati alla liquidazione di un business per massimizzare il realizzo al ceto creditorio».

Secondo Matteo Ceschin e
Matteo Meroni, entrambi senior associate di Bird & Bird
«al di là delle competenze tecniche, l'esperto dovrà dimostrare una certa predisposizione a con-durre le negoziazioni con sensibilità e (quando necessario) fer-mezza, come gli addetti ai lavo-

ri hanno ben compreso fin dalle prime applicazioni pratiche del-lo strumento. Predisposizione che è elemento ulteriore rispet-to alle mere competenze tecni-che. Da qui la necessità di un'at-tenta selezione dei candidati a ricoprire tale incarico, attesa l'importanza del ruolo dell'esperto e la necessità che la composizione sia condotta da interpreti preparati e predisposti (appunto) per non disperderne l'evidente potenziale».

Alessandra Nodari, Senior

advisor di Andersen in Italy ricorda che «esiste poi un'altra categoria di professionisti, i cd. gestori della crisi aventi funzio-ne, su incarico del Giudice, di supervisione e controllo dell'attività del debitore, per i quali è pre-vista l'iscrizione all'Albo regolato dall'art. 356 e 358 Cci. I requisiti in questo caso sono l'iscrizione all'albo degli avvocati, l'aver assolto gli obblighi di formazio-ne previsti dalla normativa ministeriale e l'aver svolto incari-chi in almeno 2 procedure nei precedenti 4 anni. Parallela-mente a queste figure normati-vamente previste, vanno poi ag-giunti tutti i professionisti del debitore, che hanno la funzione (fondamentale) di valutare e consigliare a quest'ultimo l'adozione di tutte le misure e degli assetti adeguati in funzione del-la tempestiva rilevazione della crisi e degli strumenti per il risa-namento più efficaci».


Per Gaetano Iorio Fiorelli, counsel di Baker McKenzie, si tratta «di una funzione composita, cumulando sia i compiti di un consulente di parte dell'im-prenditore, sia talune funzioni svolte dagli ausiliari della Giustizia. Un ruolo certo non banale, per il quale la legge prescrive rigorosi requisiti di professionalità ed indipendenza. Per con-tro, la funzione dell'esperto esprime un grande potenziale, per il beneficio che potrà deri-varne in futuro al sistema economico nel suo complesso. Va, pe-

zione dell'istituto della Cnc nei primi mesi dall'entrata in vigore del DL 118 era stata piutto-sto timida. È prevedibile che nei prossimi anni il ricorso alle Cnc divenga più diffuso, anche sulla spinta dei creditori cd qualificati (banche etc), nonostante i costi non bassi che essa comporta. Ma sarà necessaria anche un'evoluzione nella cultura di ap-proccio al tema».

Secondo Oscar Podda, socio fondatore di Nunziante Ma-grone il nuovo Codice mostra «un apprezzabile sforzo del legi-slatore nel cercare di prevenire, per usare le parole della relazione di accompagnamento, le «in-giustificate resistenze alle soluzioni» di risanamento da parte dell'Erario e degli Enti previdenziali, anche in situazioni di evidente convenienza rispetto allo scenario liquidatorio. Resistenze forse dovute al timore di una responsabilità erariale in capo al funzionario. In particola-re, nella disciplina degli accordi di ristrutturazione, si nota la previsione, al comma 2-bi-sdell'art. 63 CCII, di un cram down generalizzato dei crediti era-riali, applicabile quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percen-tuali di consenso e la proposta di soddisfacimento risulta con-veniente rispetto all'alternativa liquidatoria: questo coll'in-tento di far prevalere le esigen-ze di risanamento delle imprese rispetto a logiche operative me-ramente burocratiche».

Per Cristina Fussi, partner De Berti Jacchia «vedremo nei prossimi mesi se il ricorso a questo nuovo istituto aumente-rà rispetto al primo periodo dopo la sua entrata in vigore. È sta-to rilevato che la documentazione richiesta ai fini dell'access alla composizione negoziata del-la crisi è complessa ed abbondante e ciò potrebbe in parte spiegarne il non frequente utispiegarne il non frequente uti-lizzo. Una cosa è certa: sappia-mo sin d'ora che il Codice della Crisi sarà oggetto di ulteriori modifiche, e queste potrebbero certamente riguardare lo stru-

mento della composizione nego-ziata e la figura dell'esperto». Per **Luca Faustini**, equity partner di **Gpbl** gli strumenti giuridici introdotti con la riforma «comportano un radicale cambio di approccio culturale, con precise prospettive anticipatorie dei segnali di crisi e un for-te favore per la continuità aziendale. Tra le tante novità, che hanno scopi certamente apprez-



zabili, la figura dell'Esperto della «composizione negoziata» gioca un ruolo essenziale, essendo il suo contributo cruciale per valutare e orientare, più che «agevolare», le soluzioni da adottare

Studi da tempo al lavoro come consulenti delle aziende

per superare la situazione di cri-

Secondo Francesco M. Matrone, managing partner di Sm&a «il sintomo più evidente della crisi di impresa è indubbiamente la tensione finanziaria che via via ingessa l'attività fino a soffocarla. La mancanza di liquidità porta al rinvio degli investimenti, alla ricerca di risparmi sulla qualità di prodotti e risorse, al rinvio di pagamenti di imposte, contributi, fornitori, in uno a un processo involutivo che appare inesorabile».

che appare inesorabile».
Eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che versano in difficoltà finanziare la possibilità di accedere a previsioni nazionali chiare ed efficaci in materia di ristrutturazione preventiva della crisi, consentendo loro di continuare a operare in tutto o in parte. È questo l'obiettivo della Direttiva Insolvency. «Agli imprenditori one-sti insolventi o sovraindebitati è garantita una seconda opportunità, funzionale a evitare la li-quidazione dell'impresa in difficoltà finanziarie, attuando del-le soluzioni preventive di modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e passività dell'azienda, idonee a risanarla o almeno a salvarne le unità ancora in salute», spiega Salvatore Di Pardo, fondatore dello Studio Legale Di Pardo, «L'esperto può essere chiamato a intervenire dallo stesso imprenditore e ha il compito di agevolare le trattative fra l'azienda, i creditori e le terze parti, al fine di individuare la soluzione più adeguata ad evita-re l'insolvenza, tutelando i posti di lavoro e preservando l'attivi-tà imprenditoriale».

«Dal punto di vista tecnico è una riforma che non ha una chiara visione politica», affer-ma Sergio Di Nola, socio dello studio CDRA e nel direttivo dell'Associazione italiana esperti in composizione della crisi, «Quello che cerca di fare è di ovviare a una serie di problemi tecnici che si sono accumulati negli ultimi 10 anni, derivati dalle mini riforme che si sono sussegui-te e dalla riforma organica del 2006. Alcuni temi però restano insoluti, in particolare il rapporto con i profili penali. Per quanto oggetto anche essi di riforma. non sono stati ancora definiti e soprattutto si è andati poco oltre una sistemazione. E poi c'è il problema di tipo organizzativo, ovvero la capacità che i tribuna li hanno di processare forme di procedure sempre più comples-

Secondo Francesco Neboli, partner dello Studio Bandera quello dell'esperto è «un ruolo estremamente delicato, che impone al professionista (che decidesse di assumerne l'ufficio) di mettere sul campo tutte le sue competenze, anche manageriali e consulenziali. Il tutto sotto l'enorme cappello della responsabilità civile e penale del proprio operato. Non si dovrà com-

mettere l'errore di ritenere l'esperto un mero mediatore e facilitatore delle trattative con i creditori. L'Esperto è molto di più: sarà chiamato a svolgere diversi ruoli, tra i quali consulente dell'imprenditore nella compilazione del test pratico per verificare lo stato di crisi e di insolvenza, facilitatore delle trattative con i creditori e figura di supporto per la rinegoziazione dei contratti in essere, e ausiliario del Tribunale in merito ai provvedimenti che il Giudice fosse chiamato ad adottare».

Con l'entrata in vigore del codice della crisi, la società *The* Skill Press ha pubblicato «Crisi d'Impresa. Spunti d'insieme». Nel volume, gli avvocati Luca Pasquini e Jacopo Villa (Carbonetti e Associati) si occupa-no della «composizione negoziata della crisi. Uno strumento di natura stragiudiziale, meno oneroso e più adeguato ad af-frontare l'attuale contesto eco-nomico, con il quale il legislatore intende agevolare il risana-mento di quelle imprese, che pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o econo-mico-finanziario, hanno le potenzialità necessarie per resta-re sul mercato». Andrea Camaiora, esperto di comunicazione di crisi rimarca la «delicatezza della materia e la tipicità che caratterizza ogni fase della crisi d'impresa. Lo spazio stretto per agire, anzi per comunicare, re stando aderenti al principio di verità, non tacendo le difficoltà ma al tempo stesso illuminando le prospettive di uscita dal contesto negativo e gli indicatori positivi senza per questo scatena-re appetiti che metterebbero a rischio il percorso di auspicabi-le risanamento dell'azienda».

Cristiano Cerchiai e Maria Grazia Alfisi (Legalitax Studio Legale Tributario) sottolineano la «valorizzazione delle procedure di allerta, quale strumento di «early warning», su eventuali focolai di crisi per consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità e la continuità imprendiroriale i lavoratori i creditorio.

toriale, i lavoratori, i creditori». Sulla transazione fiscale, Francesco Giuliani e Valentina Guzzanti dello studio Fantozzi e Associati, spiegano che «all'Amministrazione finanziaria è attribuito il potere di consentire la riduzione di crediti tributari precedentemente sorti, purché ciò sia necessario per conseguire il miglior recupero degli stessi, in considerazione della situazione di crisi finanziaria in cui si trova il contribuente-debitore».

Giacomo Gualtieri e Fabio Antonio Siena (Studio Bana) evidenziano «l'art. 375 che estende a qualsiasi imprenditore l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità azien-

Secondo Andrea Maria Az-

zaro, partner di Cba «l'aspetto più interessante è la possibilità di gestire la crisi in un'ottica di razionalizzazione del gruppo, se del caso avviando talune imprese alla liquidazione ed altre alla continuità, anche median-te operazioni contrattuali e riorganizzative, compresi finanziamenti infragruppo, se garanti-scano la continuità delle imprese per le quali è prevista e la mi-glior soddisfazione dei creditori. Ove i creditori sono soddisfatti in misura prevalente dal rica-vato della continuità aziendale, diretta o indiretta, rispetto al ri-cavato della liquidazione, si consente l'applicazione della sola (e più favorevole) disciplina del concordato preventivo in continuità, ferma la possibilità, nel-la composizione negoziata, di avvalersi, per le imprese desti-nate alla liquidazione, del concordato preventivo semplificato con cessione dei beni».

La nomina dell'Esperto, attinto dagli elenchi presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è fatta su base volontaria. «Per cui, neppure eventuali segnalazioni provenienti dai creditori pubblici qualificati o dall'organo di controllo possono in alcun modo sostituire l'iniziativa imprenditoriale», spiega Fabio Ciani, partner dello Studio Legale Tributario Internazionale, «Nessuna remora per la nomina, che non comporta – di per sé – la revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore, salvo quanto previsto dalla disciplina di vigilanza prudenziale».

Per Giulio Cerioli, presidente di Nexta Sta «l'advisor legale dovrà estendere l'approccio multitasking non solo limitatamente ai propri colleghi della parte legale ma soprattutto do-vrà estenderlo imprescindibilmente ad advisor economico-fi-nanziari. Solo così si sarà infatti in grado di raggiungere una visione complessiva e contestua-lizzata che aiuti, nel concreto, l'imprenditore a mantenere il valore aziendale, i relativi assets, o comunque a tentare quantomeno di non ridurli in conse guenza del momento di crisi. Rivolgersi ad ambienti di lavoro e strutture consulenziali multidisciplinari, già abituati a lavora-re inscindibilmente assieme, significa quindi assicurare efficienza e rapidità d'azione sia nella individuazione delle cause che nella scelta delle poten-ziali soluzioni alle quali si dovranno adattare gli^¹strumenti giuridici per la risoluzione della crisi».

crisi».
Secondo Gianfranco Arpea, partner di Ughi e Nunziante «gli indirizzi giurisprudenziali offrono un margine di manovra ristretto: le misure protettive appaiono depotenziate rispetto agli iniziali obiettivi legislativi, mentre l'erogazione di finanza nuova è ostacolata da diversi limiti di bankability delle imprese. Si avverte, inoltre,

la mancanza di un percorso guidato verso il *cram down* fiscale e previdenziale. In questo conte-

sto, è naturale interrogarsi su come l'Esperto possa agire come «facilitatore» e «garante» per traguardare l'obiettivo della continuità aziendale. La chiave di lettura risiede, a mio avviso, nella pianificazione delle vicende circolatorie dell'azienda. All'imprenditore che nel percorso di Cnc opti per un trasferimento aziendale si pone un'alternativa rigida: la disclosure preventiva con l'Esperto, necessaria per conservare lo scudo protettivo per il patrimonio dell'impresa, o l'autorizzazione giudiziale, con liberazione dei debiti pregressi per il cessionario e la stabilizzazione degli effetti del trasferimento».

La composizione negoziata «è stata immaginata per affrontare situazioni nelle quali la nube dello squilibrio economico-finanziario comincia ad addensarsi all'orizzonte», spiegano Angela Petrosillo e Guido Berti di Lca Studio Legale. «Ecco perché, nel caratterizzare il ruolo dell'Esperto, il legislatore non ha concepito un ufficiale di porto che sostituisca l'imprenditore al timone della propria impresa, bensì una bussola che si limiti ad indicargli indichi la rotta. L'attenzione posta dal le-gislatore alla terzietà e alla indipendenza della figura, unita-mente alla precisazione che la figura dell'esperto debba distinguersi ontologicamente da quel-la del professionista, esalta la prospettiva negoziale del proce-dimento di composizione della crisi e, al tempo stesso, impronta ad imparzialità la figura dell'esperto».

Una delle più significative novità che hanno accompagnato l'entrata in vigore del Codice è rappresentata dal superamen-to del sistema dell'allerta e della composizione assistita, al quale è stato preferito lo strumento della composizione nego-ziata della crisi di impresa. Per Gerolamo Treccani e Alessandro Calvietti di Galbiati Sacchi e Associati il successo dell'istituto «dipenderà, in parte significativa, dalle capacità che tale nuova figura sarà in grado di esprimere, in un conte-sto extra-concorsuale mai normato prima. L'esperto, in ogni caso, non dovrà essere lasciato solo. În effetti, la scelta di puntare sulla figura di un (mero) facilitatore, pur capace che sia, rappresenta per certi versi un po-tenziale limite dell'istituto, rendendo necessaria la leale e responsabile cooperazione anche degli altri soggetti coinvolti, in primis le imprese e i creditori

L'Esperto assume un ruolo strategico qualora il piano di risanamento incida sui rapporti di lavoro anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. «Il Cci prevede che l'imprenditore avvii una specifica procedura di informazione e consultazione sindacale che dovrà concludersi in tempi brevi», spiega Massimo

Dramis, partner di Toffoletto De Luca Tamajo, «Sulla base delle prassi, il sindacato potrà chiedere all'imprenditore tutte

le informazioni relative al piano di risanamento, al fine di concor-dare il ricorso ai possibili vari strumenti di gestione della cri-si. Tra questi, a titolo esemplifi-cativo, strumenti gestionali come accordi di flessibilizzazione dell'orario di lavoro, modifica delle mansioni nel rispetto dell'art. 2103 c.c., ricorso strut-turato al lavoro agile finalizzato alla riduzione delle postazio-ni lavorative, accordi gestionali collettivi o individuali, trasferi-

collettivi o individuali, trasferi-ment di ramo d'azienda».

Per Claudio Tatozzi, part-ner di FiveLex Studio legale e tributario «uno dei pilastri fondamentali dell'intero asset-to normativo del Ccii è quello che ruota intorno alla tempesti-vità dell'intervento di riziano. vità dell'intervento di risana-mento, rilevante tanto nella fase di emersione della crisi, quan-to in quella delle gestione della stessa (relativamente alla qua-le le nuove scansioni temporali oggi imposte dal Ccii sono davvero stringenti e, come tali, in-compatibili con errori o incertezze in sede di definizione della strategia di intervento)». Nell'espletamento dell'incari-

co il professionista offre un con-tributo qualificato all'imprenditore. «Ritengo che non sia remota l'ipotesi in cui, in ragione dei rischi connessi al proprio ruolo, possano prospettarsi profili di responsabilità penale», dice An-drea Puccio, di Puccio Penalisti Associati. «Escluso il caso in cui sia l'imprenditore, in vio-lazione dell'obbligo di traspa-renza e veridicità nelle comunicazioni, a fornire all'esperto una rappresentazione mendace della situazione dell'impresa, egli potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente, laddo-ve la composizione negoziata fallisca, in concorso con l'imprendi-tore assistito. Ciò potrebbe accadere nel caso in cui compia ope-razioni rispetto alle quali po-trebbe essere individuato come il soggetto ideatore in ragione del possesso di specifiche compe-tere tesso di specifiche compe-

del possesso di specifiche competenze tecniche».

Secondo Edoardo Tamagnone, partner di Tamagnone Dì Marco Avvocati Associati «le misure protettive vengono richieste nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d'intesa con l'esperto facilitatore ma devono necessariamente essere confermate dal Tribunale. In caso competenza del Tribunale. In caso competenza del Tribunale. In caso competenza del Tribunale. mate dal Tribunale. In caso contrario le trattative potrebbero essere pregiudicate se i creditori potessero agire individual-mente in via esecutiva o potessero risolvere i contratti pendenti, precludendo così il piano di risanamento dell'impresa. Tutta-via il Giudice può procedere alla conferma delle misure protetticonterma delle misure protetti-ve solo qualora la richiesta pro-venga da un imprenditore nello stato di «pre-crisi» in quanto la reversibilità della crisi d'impre-sa è condizione necessaria per l'ammissibilità di tali misure».

Supplemento a cura di Roberto Miliacca rmiliacca@italiaoggi.it e Gianni Macheda gmacheda@italiaoggi.it



, proprietA intellettuale A" riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa A" da intendersi per uso privato